

Procedura le Operazioni con Parti Correlate

Adottata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (e successive modifiche)

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 settembre 2013 e successivamente modificata, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2021)

1. Premessa

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. ("**Sesa**" o la "**Società**"), nella riunione del 23 settembre 2013, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e successivamente modificata, sempre previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti, in data 12 luglio 2018 e, da ultimo, in data 11 marzo 2021.

La Procedura è adottata ai sensi del Regolamento "Operazioni con Parti Correlate", emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (modificato con delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 e, da ultimo, con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020) (il "**Regolamento**"), in attuazione dell'art. 2391-bis del codice civile e degli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**").

La presente Procedura, predisposta ai sensi dell'art. 4 del Regolamento contiene misure attuative delle richiamate disposizioni normative e regolamentari allo scopo di definire le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere da Sesa, direttamente o per il tramite di società controllate o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società (le "Controllate").

La Società applica la Procedura anche tenendo conto delle comunicazioni interpretative pubblicate o che dovessero essere pubblicate dalla Consob.

La Procedura è pubblicata sul sito internet della Società www.sesa.it nella sezione "Corporate Governance".

2. **DEFINIZIONI**

2.1. Definizione di "Parti Correlate"

Ai fini della presente Procedura, la nozione di "Parti Correlate" e le connesse nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche" hanno il significato ad esse attribuito dai principi contabili internazionali tempo per tempo vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e successive modifiche, come precisate nelle comunicazioni interpretative pubblicate o che dovessero essere pubblicate dalla Consob.

La Funzione Responsabile (come *infra* definita), tramite strumenti informativi e con il supporto di eventuali altre funzioni aziendali, predispone, tiene aggiornato, su base almeno trimestrale, e mette a disposizione (*i*) delle principali funzioni aziendali della Società, nonché (*ii*) degli amministratori, dei componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definito) e delle principali funzioni aziendali delle eventuali Controllate, delle società che

esercitano il controllo sulla stessa e delle società collegate ai sensi della presente Procedura, un elenco delle parti correlate alla Società (l'**Elenco Parti Correlate**').

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Funzione Responsabile invia agli amministratori, componenti dell'organo di controllo, eventuali dirigenti con responsabilità strategiche di Sesa e delle società che esercitano il controllo sulla stessa ai sensi della presente Procedura, con cadenza annuale, il questionario riportato nell'"<u>Allegato A</u> alla presente Procedura. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Funzione Responsabile medesima il questionario, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente alla stessa, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le eventuali variazioni e gli aggiornamenti intervenuti in relazione alle informazioni ivi contenute nel corso dell'anno.

La Funzione Responsabile provvede, altresì, ad informare il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi del paragrafo 9, almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, con la periodicità e le modalità previste dal paragrafo 9.7.

2.2. Definizione di "Operazione con Parti Correlate"

Ai fini della presente Procedura, la nozione di "Operazione Con Parti Correlate" ("OPC" o "Operazioni con Parti Correlate") ha lo stesso significato ad essa attribuito dai principi contabili internazionali tempo per tempo vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e successive modifiche, come eventualmente precisate nelle comunicazioni interpretative pubblicate o che dovessero essere pubblicate dalla Consob. In particolare, si intende un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra Sesa e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi comprese: (i) le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale ove realizzate con Parti Correlate; (ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento e salve le esenzioni di cui al successivo paragrafo 9); (iii) gli aumenti di capitale di Sesa con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata.

Ai fini dell'individuazione delle OPC ai sensi della presente Procedura, gli organi coinvolti nell'esame ed approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'osservanza della Procedura, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.

Sono altresì disciplinate dalla Procedura le operazioni che, per quanto compiute da Controllate, siano riconducibili a Sesa medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato dalle comunicazioni interpretative pubblicate o che dovessero essere pubblicate dalla Consob.

2.3. Altre definizioni

Ai fini della Procedura:

- per "Amministratori Coinvolti nell'Operazione", si intendono gli amministratori che abbiano in una determinata operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- per "Amministratori Indipendenti" si intendono quelli riconosciuti come tali dalla Società ai sensi del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*;
- per "**Amministratori Non Correlati**", si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte;
- per "Comitato per le Operazioni con Parti Correlate" si intende il comitato costituito internamente all'organo amministrativo che ha la funzione prevista dal Regolamento e dalla presente Procedura. Per le Operazioni di Minore Rilevanza, tale comitato deve essere costituito da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti. Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, il comitato deve essere costituito esclusivamente da Amministratori Indipendenti non correlati. Il comitato coincide con il Comitato Controllo e Rischi fermo restando che, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la composizione del suddetto comitato dovrà se del caso, di volta in volta essere adeguata al fine di assicurare la presenza di tre amministratori indipendenti e non correlati. Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei requisiti necessari, i compiti sono svolti dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti;
- per "Funzione Responsabile", si intende la funzione di controllo di gestione della Società. In deroga a quanto precede, con specifico riferimento alle operazioni compiute per il tramite di eventuali Controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Controllata intende compiere.
- per "**Operazioni di Maggiore Rilevanza**" si intendono le Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Sesa direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali:
 - l'<u>indice di rilevanza del controvalore</u> ossia, il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto del Gruppo di Sesa, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di Sesa rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato; ovvero

- <u>l'indice di rilevanza dell'attivo</u>, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo consolidato di Sesa; ovvero
- l'<u>indice di rilevanza delle passività</u>, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell'operazione e il totale attivo consolidato di Sesa,
- sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento e nelle comunicazioni interpretative pubblicate o che dovessero essere pubblicate dalla Consob, cui si rinvia.

Per Operazioni di Maggiore Rilevanza si intendono, altresì, le OPC con la società controllante quotata (ove ve ne sia una) o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati con Sesa, quando almeno uno degli indici di rilevanza sopra elencati sia superiore a 2,5%.

Assume inoltre rilievo il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Sesa, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali - pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza - superino - ove cumulativamente considerate - almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. "operazioni cumulate").

Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da società controllate mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi del paragrafo 9;

- per "**Operazioni di Minore Rilevanza**" si intendono tutte le OPC che non possano essere definite come Operazioni di Maggiore Rilevanza, salvo che non siano operazioni di importo esiguo escluse ai sensi del paragrafo 9.1.

3. APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1. Approvazione e modifiche della Procedura

La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Sesa, previo parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, il comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare l'approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Alla riunione, alla quale sono invitati i componenti dell'organo di controllo e il Responsabile della Funzione di *Internal Audit*, partecipa anche il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex* art. 154-*bis* del TUF. Il parere del comitato viene quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile prima della riunione.

Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sulla Procedura o le relative modifiche sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti in carica o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tale caso, il parere è trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, con cadenza almeno triennale (e, comunque, con la diversa cadenza che dovesse essere prevista nelle comunicazioni interpretative pubblicate o che dovessero essere pubblicate dalla Consob) se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

3.2. Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La Funzione Responsabile della Società trasmette la Procedura, unitamente all'Elenco Parti Correlate, alle principali funzioni aziendali di Sesa, ivi compresi il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex* art. 154-*bis* del TUF – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma – nonché alle funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura (a titolo esemplificativo, *Internal Audit*, Responsabile della funzione di *Internal Audit* e organo di controllo).

La Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Responsabile, agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sesa trasmette all'organo amministrativo delle Controllate una comunicazione, con allegata la Procedura, che illustra le istruzioni relative ai principali adempimenti a carico delle Controllate, al fine di garantire effettività ai processi disciplinati dalla Procedura medesima. Gli organi amministrativi delle Controllate sottoscrivono e inviano, per accettazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sesa una comunicazione con la quale accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a tutti gli obblighi previsti dalla Procedura e a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

La Procedura è pubblicata senza indugio, dopo la relativa approvazione e in seguito ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito *internet* della Società www.sesa.it, alla sezione "Corporate Governance" e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

Tutte le modifiche introdotte alla presente Procedura dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2021 troveranno applicazione a partire dal 1° luglio 2021.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I soggetti che, per conto della Società o delle eventuali Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Funzione Responsabile della Società. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata di Sesa, essi comunicano tempestivamente alla Funzione Responsabile l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;
- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società;

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta dai soggetti competenti contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Funzione Responsabile, con il supporto della funzione aziendale competente valuta tempestivamente se:

- (a) l'operazione sia un OPC;
- (b) se sia qualificabile come Operazione di Maggior Rilevanza oppure come Operazione di Minore Rilevanza;
- (c) se l'operazione sia in attuazione di una delibera quadro;
- (d) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 9.

La Funzione Responsabile, con il supporto della funzione aziendale competente riscontra altresì se l'operazione sia *price sensitive* e se vada attivata la procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata e la procedura inerente al Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.

Nel caso sub (a) e (b) che precede, la Funzione Responsabile avvia le procedure di cui ai successivi paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 a seconda che l'OPC rientri tra le Operazioni di Minore

Rilevanza, tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza, ovvero si tratti di un'OPC di competenza assembleare.

Nel caso sub (d) che precede, la Funzione Responsabile provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come nel seguito definito) le attività di verifica effettuate, nonché a porre in essere, gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo paragrafo 9 o a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali.

La Funzione Responsabile della Società predispone e conserva un archivio (l'"**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**"), mediante apposito registro elettronico:

- delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di eventuali Controllate, approvate ai sensi del successivo paragrafo 6 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo paragrafo 8); nonché
- delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di eventuali Controllate, alle quali non si applica il Regolamento ai sensi del successivo paragrafo 9.

5. PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le Operazioni con Parti Correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse di Sesa.

Per correttezza sostanziale, si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato e, più in generale, quando l'operazione non è stata influenzata dal rapporto di correlazione o quanto meno detto rapporto non abbia determinato l'accettazione di condizioni ingiustificatamente penalizzanti per Sesa.

Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione e, pertanto, il rispetto di quelle norme attraverso le quali si consente, almeno potenzialmente, che le Operazioni con Parti Correlate non determinino un ingiustificato pregiudizio alle ragioni di Sesa e dei suoi investitori. In particolare, gli elementi essenziali della correttezza procedurale sono: (i) il rispetto delle regole previste per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate; (ii) l'informazione fornita ai soggetti chiamati a decidere del suo compimento, i quali devono essere puntualmente messi a conoscenza della sussistenza di un rapporto di correlazione (natura, origine e portata) nonché dell'eventuale influenza che esso può avere avuto nella decisione di porre in essere l'operazione e nella definizione delle condizioni dell'operazione medesima; (iii) la motivazione delle ragioni di convenienza per l'emittente – sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2391 e 2497-ter del codice civile in tema di operazioni concluse in presenza di un amministratore interessato o in caso di direzione e coordinamento di società – al fine di consentire l'apprezzamento dell'influenza del rapporto di correlazione sulla definizione delle condizioni dell'operazione.

In particolare, come illustrato al successivo paragrafo 6, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate mediante il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è identificato nel Presidente del comitato controllo e rischi nominato ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, fatta salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

In ognuno dei casi di cui ai paragrafi 6 e 7 la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata in modo da consentire di individuare:

- le caratteristiche dell'operazione (valenza strategica e industriale, aspetti economicofinanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute, etc.);
- la natura della correlazione:
- l'interesse della società all'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness* e/o *legal opinion* e ciò allo scopo di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.

Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa. Qualora, in caso di Operazione di Minore Rilevanza, la stessa sia di competenza dell'amministratore delegato (ovvero di altro soggetto delegato), lo stesso, nel caso sia Amministratore Coinvolto nell'Operazione, si astiene dal compiere l'operazione ed è tenuto ad investire della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali ipotesi, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo dell'organo amministrativo ma sono esclusi dal computo di quello deliberativo.

Gli amministratori che, invece, hanno un interesse nell'operazione (non in conflitto con quello della Società) devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze valutando, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione o di astenersi dalla votazione. Se si tratta di amministratore delegato (o di altro soggetto delegato), si astiene dal compiere l'operazione. In tali casi, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione. Il Consiglio di Amministrazione valuta la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'allontanamento di amministratori al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario *quorum* costitutivo.

È riservata comunque alla competenza del Consiglio di Amministrazione ogni deliberazione in merito alle operazioni effettuate a condizioni non di mercato salvo eventuali esenzioni ai sensi della presente procedura, nonché le decisioni in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

6. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1. Operazioni di Minore Rilevanza

- (a) Le Operazioni di Minore Rilevanza che non siano di competenza assembleare sono approvate e/o eseguite dal soggetto competente per la relativa approvazione e/o esecuzione secondo le regole di governance della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. A tal fine, riscontrata la rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4, e riconosciuta la natura di Operazione di Minore Rilevanza, la Funzione Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, informa senza indugio, mediante comunicazione scritta, per il tramite della Funzione Responsabile, i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate affinché gli stessi dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata).
- (b) L'informativa da rendere ha ad oggetto informazioni complete ed adeguate sull'operazione e deve quanto meno avere ad oggetto:
 - la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
 - l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
 - le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
 - le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
 - gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta dai soggetti competenti contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può richiedere informazioni aggiuntive.

- (c) Qualora non siano presenti due Amministratori Indipendenti, ovvero laddove, in relazione ad una determinata Operazione con Parti Correlate, uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate previa definizione, da parte del Consiglio, di presidi equivalenti a quelli di cui sopra a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, ivi incluso il ricorso, per l'espressione del parere, al coinvolgimento di un esperto indipendente.
- (d) Inoltre, come indicato al precedente paragrafo 5, ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono, hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o fairness e/o legal opinion. A tal fine, potranno indicare al Consiglio di Amministrazione di Sesa l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche detti soggetti nello svolgimento delle loro funzioni.

L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della Società o della controparte dell'operazione.

L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società; (ii) Sesa, i soggetti che controllano Sesa medesima, le società controllate da Sesa o sottoposte al comune controllo con la stessa, nonché gli amministratori delle predette società, non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. L'indipendenza dell'esperto è valutata dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate preventivamente all'affidamento dell'incarico tenendo conto delle suddette relazioni.

Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* vengono trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il Comitato medesimo) nei giorni precedenti la riunione del Comitato medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

- (e) Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione. Alla riunione, alla quale sono invitati i membri dell'organo di controllo, partecipano, se richiesti, gli amministratori o i dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) di Sesa o delle eventuali Controllate, nonché altri eventuali soggetti indicati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- (f) Il Comitato per le Operazioni Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di Sesa al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso in tempo utile unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato medesimo.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, un membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a ciò delegato illustra al Consiglio di Amministrazione il motivato parere del Comitato medesimo.

- (g) Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dai soggetti che lo sostituiscono. Qualora l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo nel corso della prima riunione utile.
- (h) Fermo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, predispone e mette a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di

tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito internet della Società www.sesa.it, alla sezione "Investor Relations".

6.2. Operazioni di Maggiore Rilevanza

- (a) Salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 6.3, la competenza a deliberare in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione previo motivato parere vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. A tal fine, riscontrata la rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4, e riconosciuta la natura di Operazione di Maggiore Rilevanza, la Funzione Responsabile ne dà tempestiva comunicazione ai componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate affinché gli stessi dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata). L'informativa deve contenere le medesime informazioni richieste ai sensi del precedente paragrafo 6.1(b). Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate delibera all'esito di un esame approfondito delle operazioni e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione necessaria al fine di illustrare le ragioni delle relative OPC, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse OPC sono concluse.
- (b) Qualora non siano presenti tre Amministratori Indipendenti, ovvero laddove, in relazione ad una determinata Operazione con Parti Correlate, uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti ovvero sono approvate previa definizione, da parte del Consiglio, di presidi equivalenti a quelli di cui sopra a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, ivi incluso il ricorso, per l'espressione del parere, al coinvolgimento di un esperto indipendente.
- (c) Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni aggiuntive e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- (d) Per la procedura di approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza trovano applicazione, per la parte compatibile, le disposizioni di cui ai paragrafi 6.1(d), (e), (f) e (g).

- (e) Il Consiglio di Amministrazione può approvare le Operazioni di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del codice civile dall'assemblea che delibera, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Regolamento, con le seguenti modalità (c.d. meccanismo di whitewash):
 - (i) la delibera assembleare è approvata, a condizione che:
 - 1. siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto della Società, e
 - 2. non vi sia il voto negativo della maggioranza dei soci non correlati presenti in assemblea;
 - (ii) la condizione indicata al n. 2 del punto (i) che precede è subordinata alla presenza in assemblea di un numero di soci non correlati rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società.

6.3. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente paragrafo 6.1 se l'OPC è di Minore Rilevanza, e del paragrafo 6.2 se l'OPC è di Maggiore Rilevanza.

Ove espressamente previsto dallo Statuto della Società e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal presente paragrafo a condizione che: (i) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e l'organo di controllo riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; (ii) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Qualora il Consiglio di Amministrazione (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) di Sesa esaminino e/o approvino Operazioni con Parti Correlate effettuate da eventuali Controllate, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ovvero, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono, l'organo di controllo e il Consiglio di Amministrazione di Sesa ricevono, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della parte correlata), sull'oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione. Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di

mercato o *standard*, la documentazione predisposta dai soggetti competenti contiene oggettivi elementi di riscontro.

Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza le Controllate dovranno comunque acquisire il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione della Società, secondo la procedura di cui al precedente art. 6.2.

Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza, l'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle eventuali Controllate previo motivato parere non vincolante, rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dai soggetti che lo sostituiscono. Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o, a seconda dei casi, ai soggetti che lo sostituiscono, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.

Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite delle eventuali Controllate sia di competenza dell'Assemblea, si applica, con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea medesima, la procedura sopra indicata.

Gli organi delegati di Sesa forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo di Sesa una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi del Regolamento, approvate dalle eventuali Controllate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

8. DELIBERE QUADRO

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi anche tramite eventuali Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro devono essere applicate le disposizioni del precedente paragrafo 6, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione qualora si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Gli organi delegati di Sesa rendono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni dell'art. 7 e 8 del Regolamento. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento.

9. CASI DI ESENZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1, 1-bis e 4 del Regolamento, le disposizioni del Regolamento medesimo non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo identificate dalla Società al paragrafo 9.1 che segue;
- b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo paragrafo 9.2);
- c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b) del Regolamento (cfr. successivo paragrafo 9.3);
- d) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. successivo paragrafo 9.4);
- e) alle operazioni urgenti che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate (cfr. successivo paragrafo 9.5);
- f) alle operazioni con o tra società controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo 9.6).

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lettere (b), (c), (d) (e) e (f) si applicano gli obblighi di informativa periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, ove applicabile.

9.1. Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo (come nel seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente di Sesa ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate.

Ai fini della Procedura, per "operazioni di importo esiguo" si intendono le operazioni il cui valore non superi: (a) l'importo di Euro 500.000,00, nel caso in cui la controparte sia una persona fisica e (b) l'importo di Euro 1.000.000,00 nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Sesa, che, cumulativamente considerate, superino gli importi sopra indicati.

9.2. Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento medesimo e della presente Procedura i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso ex art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni pro tempore vigenti.

9.3. Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione del Regolamento medesimo e della presente Procedura le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- Sesa abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

9.4. Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

9.4.1. Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o standard

Per operazioni "ordinarie" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di Sesa e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

L'identificazione delle "operazioni ordinarie" è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nelle comunicazioni interpretative pubblicate o che dovessero essere pubblicate dalla Consob.

9.4.2. Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione del Regolamento e della presente Procedura, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento in materia di informativa contabile periodica.

All'organo competente a deliberare l'operazione dovrà comunque essere fornita, almeno tre giorni prima dell'approvazione dell'operazione medesima, un'informativa completa ed adeguata sull'operazione, ivi inclusa la documentazione contenente oggettivi elementi di riscontro relativi alle condizioni di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano Operazioni di Maggior Rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società provvederà a:

- comunicare alla Consob e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo della stessa, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo.

Entro 30 gg giorni dal ricevimento della predetta informativa, i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente paragrafo 6.2 (b), verificano la corretta applicazione delle condizioni di

esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o *standard*. L'esito della verifica è tempestivamente trasmesso alla Funzione Responsabile mediante invio del relativo verbale, la quale provvede, a sua volta, ad informare il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Funzione Responsabile tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione; natura della correlazione; semplicità dello schema economico contrattuale; dimensione e tipologia della controparte; esito della verifica compiuta dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dai soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente paragrafo 6.2 (b).

9.5. Operazioni urgenti

Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società e ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento e ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del Regolamento e del paragrafo 6.2 (a) della presente Procedura, ove applicabili alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente al rispetto degli obblighi di cui al successivo capoverso, possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 7 e dalle altre previsioni dell'art. 8 del Regolamento qualora l'organo competente alla decisione ritenga che sussistano, nell'interesse della Società, obiettive ragioni di urgenza.

In tal caso la Società dovrà adempiere agli obblighi di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento, ed in particolare:

- qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, lo stesso dovrà informare il presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Lead Indipendent Director* (ove nominato) e il Presidente dell'organo di controllo delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione e comunque almeno tre giorni prima;
- l'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea di cui al precedente punto dovrà predisporre una relazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- l'organo di controllo, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

- le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo di cui sopra dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti anche nell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento;
- entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai titolari del diritto di voto non correlati.

Qualora l'operazione urgente sia realizzata per il tramite di Controllate, le competenti Funzioni aziendali delle Controllate dovranno informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Lead Indipendent Director* (ove nominato) e il Presidente dell'organo di controllo di Sesa delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione e comunque almeno tre giorni prima. L'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile di Sesa, alla quale dovrà essere sottoposta una relazione del Consiglio di Amministrazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo di Sesa, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. Sia la relazione del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo sia le informazioni sugli esiti del voto assembleare dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità sopra indicati.

9.6. Operazioni con e tra società controllate e/o collegate

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento in materia di informativa contabile periodica, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento e della presente Procedura le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a Sesa.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa al soggetto o organo che sarebbe di volta in volta competente per approvare l'operazione, con il supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, secondo i principi generali e i criteri indicati nelle comunicazioni interpretative pubblicate o che dovessero essere pubblicate dalla Consob. In tale contesto, il soggetto o organo come sopra individuato e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate tengono conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le società controllate o collegate di Sesa e altre parti correlate a Sesa medesima ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le società controllate o collegate, da una parte, e altre parti correlate di Sesa, dall'altra.

Non si considerano infine interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. Si ricorda che per la valutazione della significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata si dovrà tenere conto di quanto previsto dalle comunicazioni interpretative pubblicate o che dovessero essere pubblicate dalla Consob.

9.7. Informativa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è informato dalla Funzione Responsabile, con periodicità almeno annuale, in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi del presente paragrafo 9, almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza. In particolare, la Funzione Responsabile è tenuta a trasmettere al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate un elenco dal quale risultino tutte le suddette operazioni concluse nel periodo di riferimento.

10. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.1. Informativa interna sulle Operazioni con Parti Correlate

Gli organi delegati, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle eventuali Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo una completa e dettagliata informativa:

- sull'esecuzione delle operazioni rilevanti ai sensi del Regolamento nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3, lettera c) e 6 del Regolamento, approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le Operazioni con Parti Correlate eseguite per il tramite delle eventuali Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Sesa e per le quali sia stato reso il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Sesa medesima;
- sull'attuazione delle delibere quadro di cui al paragrafo 8 della Procedura.

10.2. Informativa al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di eventuali Controllate, la Società predispone, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, un documento

informativo, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e in conformità al contenuto illustrato nell'Allegato 4 del Regolamento medesimo.

10.3. Informativa periodica

La Società fornisce informazioni nella relazione intermedia sulla gestione, ove redatta, e nella relazione annuale sulla gestione, ove redatta, relative a:

- singole operazioni individuate come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del Regolamento e della presente Procedura concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
- altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

10.4. Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico

Qualora un'Operazione con Parte Correlata, conclusa anche per il tramite di eventuali Controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 2.3 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni Con Parti Correlate.